

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3715**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro della giustizia**

**(CASTELLI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2005**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005,  
n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di  
nuove disposizioni che modificano il processo civile

—————

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Allegato .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Testo del decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche ai commi *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (che ha sostituito il comma *3-quater* e introdotto il comma *3-quinquies*), e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha sostituito i commi *3-quater* e *3-quinquies* e introdotto il comma *3-sexies*), sono volte a consentire agli operatori del diritto un maggiore approfondimento circa gli effetti delle riforme introdotte con reiterati interventi sul tessuto del processo civile, sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione.

La portata delle iniziative di riforma attuate, in modo assai incisivo, dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 e, successiva-

mente, dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, impone, infatti, la necessità di un, sia pur contenuto, rinvio nella applicazione della nuova disciplina, al fine di consentire agli operatori di realizzare il necessario inquadramento delle modifiche introdotte e garantirne la piena e corretta applicazione.

L'entrata in vigore delle riforme medesime è dunque fissata al 1° marzo 2006.

L'esigenza di un opportuno coordinamento impone di disporre un identico breve rinvio anche del termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, l'accluso decreto-legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

**Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80**

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB*). -

... *Omissis* ...

*3-quater*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *e*), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

*3-quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *c-quinquies*), *e-bis*) ed *e-ter*), *3-bis*, e *3-ter*, lettera *a*), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

*3-sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera *e*), numeri da 2) a *43-bis*), e *3-ter*, lettere *a-bis*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f*), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.

... *Omissis* ...

**Legge 28 dicembre 2005, n. 263**

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,

n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

... *Omissis* ...

Art. 2. -

... *Omissis* ...

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005.*

**Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio della operatività delle norme medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai commi *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI